

N. SIGE 2015/242

N. 2015/50 SIEP

N. 2014/4002 Reg. Gen.

N. 2011/68 R.G.N.R.



GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

- PESARO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a carico di:

[REDACTED]
nato a [REDACTED] (Prov. FI) il [REDACTED]

Letta la richiesta presentata dal difensore del condannato di revoca parziale della sentenza n.1541 /2014 emessa dal Tribunale di Rimini in data 24.06.2014, definitiva il 16.10.2014, con riferimento ai capi b) e c) dell'imputazione, nonché, la revoca parziale della sentenza n. 402/2014 emessa dal GUP Tribunale di Pesaro il 9.12.2014, irrevocabile il 12.01.2015;

Letti gli atti processuali;

Preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero;

Ritenuta la propria competenza, ex articolo 665 co.4 c.p.p., atteso che l'ultima sentenza passata in giudicata è la n.402/2014 emessa dal GUP Tribunale di Pesaro il 9.12.2014, irrevocabile il 12.01.2015;

OSSERVA

In data 24/06/2014 veniva emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di [REDACTED] la sentenza n. 151/14, irrevocabile il 16.10.2014, con la quale veniva applicata, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i seguenti reati: capo A) articoli 110 c.p., 216, 219, 223 Legge Fallimentare; capo B) reato di cui all'articolo 10 ter D.Lgs n.74/2000 per un omesso versamento di IVA per l'importo di euro 171.249,00 ; capo C) reato di cui all'articolo 10 ter D.Lgs n.74/2000 per un omesso versamento di IVA per l'importo di euro 80.000,00 commessi in Rimini il 27 dicembre 2009.

Con sentenza n. 402/2014 emessa dal GUP Tribunale di Pesaro il 9.12.2014, irrevocabile il 12.01.2015, veniva applicata a [REDACTED] ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 81 cpv -110. c.p. 10 D.lvo n. 74/2000, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati nella stessa sentenza e quelli già giudicati con la sentenza del Tribunale di Rimini n. 151/14 emessa in data 24/06/2014, irrevocabile il 16.10.2014, quale aumento in continuazione, la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, rideterminando così la pena complessiva (tenuto conto della diminuzione del rito) in anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

La pena applicata con tale sentenza nel dettaglio era stata così determinata : pena base, fermo restando il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, come da sentenza del Tribunale di Rimini, ritenuto quale reato più grave quello di cui al capo a) della sentenza n.1541/2014 anni 3 e mesi 4 di reclusione , aumentata di mesi 1 per il reato di cui al capo b) della sentenza n.1541/2014, aumentata di mesi 1 per il reato di cui al capo c) della sentenza n. 1541/2014; aumentata di mesi 1 per il reato di cui al capo a) dell'attuale

4

imputazione, aumentata infine di mesi 1 per il reato di cui al capo b) dell'attuale imputazione e così complessivamente anni 3 e mesi 8 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Con Decreto Legislativo n. 158/2015, in vigore dal 22.10.2015, la soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento ai fini IVA è stata portata a 250.000,00 e, come evidenziato dalla difesa, già la Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2014 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della soglia di 50.000,00 euro elevandola a 103.291,38, per tutti i fatti commessi fino al 17.09.2011.

Si condividono le argomentazioni difensive, secondo le quali nel caso di specie ci si trova in presenza di una "abolitio criminis", atteso che le condotte contestate ai capi B) e C) dell'imputazione di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini sono inferiori alle nuove soglie di punibilità introdotte dalla modifica legislativa, con conseguente possibilità per il Giudice dell'Esecuzione di revocare la precedente condanna passata in giudicato. (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 11345 del 6.11.2002, Cass. Sez I Sentenza n. 17285 del 16.04.201008, già richiamate nell'istanza difensiva).

La richiesta di revoca deve pertanto essere accolta.

P.Q.M.

Visti gli articoli 665- 673 c.p.p;

Revoca la sentenza emessa nei confronti di [REDACTED] dal Tribunale di Rimini in data 24.06.2014 nei confronti di [REDACTED], la sentenza n. 154/14, irrevocabile il 16.10.2014, con riferimento ai capi B) e C) dell'imputazione eliminando gli aumenti applicati in continuazione di giorni 20 di reclusione per ciascun capo (già comprensivi della riduzione ex articolo 444 c.p.p.) .

Conseguentemente, revoca parzialmente anche la sentenza n. 402/2014 emessa nei confronti di [REDACTED] dal GUP Tribunale di Pesaro il 9.12.2014, irrevocabile il 12.01.2015, **riducendo la pena complessiva finale di giorni 40 di reclusione e rideterminandola nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione.**

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

PESARO, 02-11-2015

Depositata in cancelleria il



IL GIUDICE

MUSSONI LORENA

